

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 7 febbraio 1978

N. 3 dell'O.d.G.

N. 246 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Suppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni".

L'anno milienovecentosettantotto il giorno sette del mese di febbraio  
alle ore 10.00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Leonardo Brizio Aprile - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	si		26) Liuzzi dott. Francesco	si	si
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"		27) Margiotta avv. Giovanni	si	
3) Augelli dott. Raffaele	"		28) Manfredi dott. Angelo	si	
4) Baldassarre dott. Gaetano		si	29) Morea prof. Leonardo	si	si
5) Blandolino prof. Antonio	si		30) Palma avv. Vincenzo	si	
6) Borgia dott. Carlo	"		31) Panico sig. Pasquale	"	
7) Bortone avv. Giorgio	"		32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Papapletro sig. Giovanni	"	
9) Cassano on. Michele		si	34) Piacquadio avv. Antonio		si
10) Ciocia dott. Graziano	si		35) Piccigallo ins. Benito	si	
11) Cluffreda avv. Pasquale	"		36) Princigalli sig. Giacomo	"	
12) Clemente sig. Tommaso	"		37) Quarta dott. Nicola	"	
13) Colamonaco sig.ra Maria	"		38) Raimondo sig. Cosimo	"	
14) Colasanto dott. Giuseppe	"		39) Rizzo prof. Marcello	"	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		40) Romano avv. Domenico	"	
16) Conte ins. Giuseppe	"		41) <del>Romano avv. Antonio</del> LATANZA COSIMO	"	
17) D'Alena avv. Fedele	"		42) Rotolo avv. Nicola	"	
18) D'Andrea geom. Nicola	"		43) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
19) Dilonardo prof. Giovanni	"		44) Somma sig. Antonio	"	si
20) Fantasia prof. Matteo		si	45) Sorice avv. Vincenzo		
21) Fiore dott. Alessandro	si		46) Tarricone prof. Luigi	si	
22) Fitto dott. Salvatore	"		47) Tatarella dott. Giuseppe		si
23) Galatone prof. Rocco	"		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		si
24) Giampaolo ins. Filippo		si	49) Ventura sig. Antonio	si	
25) Leucci sig. Giovanni	si		50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che terzo argomen-  
to iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Soppressione degli  
EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle fun-  
zioni".

Il Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente, Prof. Gio-  
vanni Dilonardo, svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'esame del  
disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte  
l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo  
complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar-  
ticoli, ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Soppressione de-  
gli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle  
funzioni", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte  
integrante.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

#### I CONSIGLIERI SEGRETARI

Aprile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

**Art. 1**

In attuazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli Enti Comunali di assistenza esistenti nella Regione.

(Approvato all'unanimità).

**Art. 2**

Dalla stessa data, i Comuni sono tenuti ad assicurare l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di assistenza.

Alla data medesima sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EE.CC.AA..

(Approvato all'unanimità).

**Art. 3**

Dalla stessa data gli organi di ogni E.C.A. soppresso sono sostituiti da un Commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare :

- a) descrizione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.FB. concentrate o amministrare ai sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890 n. 6972

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

- anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;
- b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'E.C.A. ovvero di ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;
- c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 616 del 24.7.1977, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dall'E.C.A. e personale dipendente da eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A..
- (Approvato all'unanimità).

Art. 4

L'incarico di Commissario straordinario di cui al primo comma dell'articolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell'E.C.A., in caso di vacanza dal Consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal Commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale procederà, previa segnalazione del Comune competente per territorio, alla nuova designazione.

(Approvato all'unanimità).

Art. 5

Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà lo incarico, il Commissario deve portare a termine le procedure previste dall'art. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio comunale ed all'Assessorato regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il Commissario si avvarrà del personale già in servizio presso l'E.C.A. o comunque in precedenza già adibito per l'espletamento dei compiti d'istituto.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

E' compito dello stesso Commissario provvedere alla amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dall'E.C.A. con l'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Il 30 giugno 1978 il Commissario cesserà dall'incarico ed il comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza ovvero della legge regionale prevista dal settimo comma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'E.C.A. è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e può fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5.2.1991 n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8.6.1976, n. 287.

(Approvato all'unanimità).

Art. 8

L'inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del 24.7.77, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per l'attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 616.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti.

(Approvato all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 9

I contributi regionali in favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 336.

I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, può disporre in favore dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al Cap. 337 del bilancio 1978.

(Approvato all'unanimità).

Art. 10

Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di cui agli artt. 4 e 9 della presente legge.

(Approvato all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile - Galatone